



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare N. 8/2018 del Collegio

IN COLLABORAZIONE CON:



MC PREFABBRICATI



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Notizie dal Collegio
- Notizie dal Cnpi
- Catasto
- Edilizia
- Fiscale
- LL.PP.
- Varie



COLLEGIO

DAL COLLEGIO

SICUREZZA: AGGIORNAMENTO COORDINATORI

Scaduto il 15.05.2018 il 2[^] quinquennio 2013-2018

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 81/2008 è stato posto a carico dei Coordinatori per la Sicurezza (CSE-CSP), già in possesso dell'abilitazione (corso 120 ore) l'obbligo di aggiornamento periodico di 40 ore da compiersi nei successivi quinquenni 15.05.2008 à 15.05.2013 à 15.05.2018 e così a seguire.

Come precisato nell'articolo pubblicato sul nostro Notiziario N. 02/2017 a cura della Commissione Sicurezza, il termine del 15 maggio è valido solo per i professionisti che sono rimasti in regola con l'aggiornamento di 40 ore nei quinquenni di riferimento.

Coloro che non hanno adempiuto nei termini, dovranno verificare attentamente la loro posizione andando a individuare quando hanno assolto il debito formativo orario richiesto dalla normativa; la data del corso di aggiornamento che ha consentito il raggiungimento delle 40 ore richieste, costituirà il nuovo termine per la decorrenza del quinquennio successivo.

Resta inteso che nel periodo intercorrente tra la scadenza del quinquennio e la data di perfezionamento dello stesso con le ore mancanti, l'abilitazione non è operante.

Si invitano tutti i Colleghi a verificare attentamente la loro posizione individuale, segnalando alla Segreteria A.P.I.CO. la necessità di recuperare le ore mancanti.

Link di riferimento: <https://gallery.mailchimp.com/bee2fbadda8df054f17337dea/files/fcfe4782-643d-4936-a4d9-3c2f28214a84/SICUREZZA.pdf>



CNPI

DAL CNPI

IMPIANTI MULTISERVIZIO: SVILUPPI E OPPORTUNITÀ

CNPI - linee Guida 01.04.2018, n. 6

Dal Cnpi la guida su impianto multiservizio: cos'è, quali sono gli obblighi normativi, le opportunità per professionisti e i vantaggi per condòmini La veloce evoluzione delle tecnologie per la connettività e il conseguente

sviluppo di canali informativi di nuova generazione basati sui segnali digitali ha posto il problema di garantire un accesso alla rete generalizzato e di elevata qualità.

Dal 1° luglio 2015 è scattato, infatti, l'obbligo di dotare i nuovi edifici e quelli ristrutturati di un punto di accesso. In particolare, gli edifici devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio in fibra ottica a banda ultra larga, impianto multiservizio, interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.

Questo obbligo rappresenta una nuova e vera rivoluzione che risponde a molteplici obiettivi:

- valorizzare gli immobili
- tutelare e remunerare i proprietari
- creare una concreta opportunità di lavoro per i professionisti, potenziando il loro ruolo all'interno dei nuovi processi di innovazione

Al riguardo segnaliamo la guida del Cnpi, Consiglio nazionale dei periti industriali: Impianto multi servizio: sviluppi e opportunità, realizzata per il proprio aggiornamento visto che l'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica tocca sempre più da vicino il lavoro dei professionisti in generale.

Guida Cnpi: finalità, opportunità, vantaggi e obblighi

Il documento ha l'obiettivo di fornire utili ed aggiornate indicazioni per la realizzazione di un impianto multiservizio, sensibilizzando l'intera filiera dell'edilizia (dai progettisti ai proprietari degli immobili) rispetto agli obblighi e soprattutto alle opportunità che ne derivano dalla realizzazione di un'infrastruttura di rete di telecomunicazioni tecnologicamente avanzata all'interno di un edificio.

Impianto multiservizio

L'impianto multiservizio è un impianto elettronico condominiale.

In particolare, per impianto multiservizio, o infrastruttura fisica, si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.

Fatta la rete orizzontale in fibra, infatti, bisogna portare quantepiù connessioni possibili direttamente a casa degli italiani e in sostanza aumentare le connessioni Fth, cioè la "Fiber to the Home", letteralmente "fibra fino a casa".

Vantaggi dell'impianto multiservizio

I vantaggi di un impianto multiservizio sono:

- la realizzazione di un sistema che rispetta i principi del diritto all'informazione e della libera concorrenza
- la realizzazione di un sistema efficiente, innovativo ed economico che andrà a gestire con un unico impianto i vari servizi di un edificio
- il miglioramento del decoro delle città (eliminazione di molteplici antenne per la ricezione dei segnali tv sui terrazzi, balconi con aumento della sicurezza)
- la riduzione del divario digitale tra la popolazione
- l'innovazione delle PMI
- il favorire una vera nuova occupazione per la realizzazione degli impianti, la formazione professionale (dal rame al vetro), per i servizi di manutenzione

Il quadro normativo

Ecco una breve riepilogo circa il quadro normativo di riferimento:

- la legge di conversione del decreto Sblocca Italia (legge 164/2014 di conversione del dl 133/2014) che ha stabilito l'obbligo di installare l'impianto multiservizio su tutti gli edifici di nuova costruzione a partire dal 1° luglio 2015
- l'obbligo del progetto anche per l'installazione dell'impianto multiservizio, ex art. 135-bis dpr 380/2001
- l'impianto multiservizio, ex art. 135-bis DPR 380/2001, prevede obbligatoriamente 4 fibre ottiche che collegano ciascuna unità immobiliare e sono dedicate ai servizi della TV centralizzata, terrestre per tutti i segnali ricevibili nella zona dell'impianto e satellitare per tutti i segnali richiesti dagli utenti e per la fruizione dei servizi di rete a banda ultra larga
- la certificazione secondo la regola dell'arte dell'impianto multiservizio deve essere rilasciata da un tecnico abilitato; l'edificio può pregiarsi dell'etichetta di "edificio predisposto alla banda larga"
- i notai confermano che: "l'immobile privo di Impianto Multiservizio non può essere oggetto di compravendita"
- l'equo compenso per il proprietario dell'immobile

Opportunità per i professionisti

L'obbligo di installare l'impianto multiservizio rappresenta una concreta opportunità di lavoro per i professionisti: saranno loro a dover realizzare il progetto per predisporre gli edifici alla ricetrasmisione e a rilasciare per gli impianti conformi, la certificazione, secondo la regola dell'arte, di "edificio predisposto alla banda larga". L'impianto multiservizio, infatti, presenta in tutti i casi l'obbligo della progettazione (art. 5 del regolamento di cui

al dm 37/2008) e l'obbligo della certificazione da parte di un tecnico abilitato per gli impianti (ex art. 135- bis, dpr 380/2001).

Inoltre, il ruolo del professionista non terminerà con la progettazione e la direzione lavori dell'impianto, ma sarà continuo nel tempo: dovrà prevedere la manutenzione ordinaria, straordinaria ed evolutiva.

Sinfi

Il Sinfi, Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, rappresenta un nuovo pubblico registro pubblico immobiliare, il terzo dopo il Catasto e la Conservatoria dei registri Immobiliari. Esso conterrà quindi tutte le informazioni tecniche ed amministrative relative alle infrastrutture strategiche esistenti e fondamentale sarà il suo aggiornamento.

Opportunità per utenti e condòmini

L'impianto multiservizio può diventare per il condominio, e quindi per ciascun proprietario, fonte di diverse opportunità, quali:

- un'adeguata remunerazione dovuta al proprietario dell'infrastruttura da parte dei gestori dei servizi di rete che la utilizzano in favore degli utenti presenti nell'edificio spetta se l'impianto funziona in modalità 24/7, 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana
- la possibilità di fornire all'edificio correttamente predisposto alla ricezione a banda larga l'etichetta volontaria che ha scopo evidente di valorizzare l'immobile in fase di compravendita
- la riduzione progressiva dei consumi energetici grazie alla lettura dei diversi contatori dei servizi erogati (acqua, gas, luce e altro)
- la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico Normativa tecnica
- le guide Cei di riferimento della normativa (la guida CEI 306-22)
- la classificazione degli impianti di ricezione satellitare
- i cavi per impianti multiservizio (Regolamento UE 305/2011) Chiude la guida un glossario con i termini presenti.

Link di riferimento: <http://www.cnpi.eu/wp-content/uploads/2018/04/Definitivo-CNPI-Interno.pdf>

CONVENZIONE QUADRO MIUR-MINGIUSTIZIA-CNPI

E' stata siglata tra il Ministero dell'Istruzione e dell'Università (MIUR), il Ministero di Giustizia e il Consiglio Nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati la Convenzione quadro che fissa le regole per lo svolgimento del tirocinio professionale (sei mesi) durante l'ultimo anno del corso di laurea triennale.

Prende così forma concreta il principio fissato dalla riforma degli ordinamenti professionali (DPR 137/2012 art. 6, commi 2 e 4) che ha previsto la possibilità per chi è iscritto a un corso di laurea triennale di svolgere i primi sei mesi di tirocinio obbligatori per l'accesso all'albo, già nel corso del terzo anno di studio. Una possibilità che si attua però solo in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio dell'ordine, il ministero della giustizia e il dicastero vigilante, e che viene poi applicata tramite specifici accordi tra gli organismi provinciali della Categoria e gli atenei.

Nel dettaglio la convenzione quadro stabilisce che gli studenti iscritti a quei corsi di laurea che prevedono l'accesso all'albo di perito industriale, e che hanno sostenuto e superato gli esami del 1 e 2 anno, possano chiedere di essere ammessi al semestre di tirocinio e quindi essere già iscritti nel registro dei praticanti.

Per lo svolgimento del tirocinio sono riconosciuti fino a 30 crediti formativi universitari in conformità con i piani di studio triennale e nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari previsti nelle diverse classi di laurea.

I laureati saranno iscritti all'albo secondo i criteri di confluenza corrispondenti ai nuovi profili professionali relativi alle sette aree di attività già fissate dal Ministero della Giustizia in un precedente provvedimento (regolamento sulle misure compensative per l'esercizio della professione in Italia dei cittadini comunitari ed extra comunitari) e indicate nella convenzione allegata. Resta in itinere l'attività del nostro consiglio finalizzata a consolidare i raggruppamenti di confluenza nelle sette aree di attività al fine di omogeneizzare l'intero albo della categoria.

In allegato trovate il testo della convenzione quadro, restiamo comunque a Vostra disposizione per eventuali approfondimenti.

“CONVENZIONE QUADRO”

FRA IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ED IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

“Tirocinio svolto in concomitanza con il percorso formativo per l'accesso all'esame di Stato per l'esercizio della professione di perito industriale laureato”

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro della Giustizia ed il Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei periti Industriali Laureati

VISTI

- la legge 2 febbraio 1990, n. 17 recante "Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali";
- il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, come modificato dal D.M. 270/2004, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
- il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla disciplina dei requisiti per l'ammissione, fra l'altro, all'esame di Stato abilitante alla professione di Perito Industriale, nonché alla disciplina del relativo ordinamento;
- l'art. 55, comma 2, lettera d), del richiamato D.P.R. n. 328/2001 che riconosce come idonee all'iscrizione nell'Albo professionale dei Periti Industriali, previo superamento del relativo esame di Stato abilitante, specifiche Classi delle lauree di primo livello, istituite con D.M. 4 agosto 2000 in attuazione del DM 509/1999;
- il DM 16 marzo 2007, con il quale sono state riordinate le classi di laurea ai sensi del DM 270/2004;
- il DI 9 luglio 2009 che ha equiparato tra loro le sopracitate classi di laurea ai fini concorsuali e che di tali equiparazioni, nelle more della revisione del DPR 328/2001, si deve tener conto anche ai fini dell'accesso agli esami di Stato;
- l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012 n.1, convertito in legge 24 marzo 2012, n.27;
- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, il quale stabilisce che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il ministero vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria e che i consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni conformi alla predetta convenzione quadro, per regolare i reciproci rapporti;
- il Regolamento sul Tirocinio ai sensi dell'art. 6, comma 10, del DPR n.137 del 7 agosto 2012, n. 137, approvato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali il 17 luglio 2014 (Delibera n. 92/18) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 18 del 30/09/2014;
- la legge n. 89 del 26 maggio 2016 con la quale si stabilisce che il titolo di perito industriale spetta a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;
- l'art. 8, comma 2, DM 12 dicembre 2016 n. 987/2016 del MIUR come modificato dal DM 29 novembre 2017 n. 935/2017, che prevede che ciascun Ateneo possa proporre al massimo un corso di laurea per anno accademico, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio ed applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, e definito in relazione a professioni comunque disciplinate a livello nazionale, a partire da quelle ordinistiche, nel rispetto dei criteri espressamente stabili(ti);

CONSIDERATO

- che, in attuazione della riforma didattica universitaria con D.M. 3 novembre 1999, n. 509, contenente le norme sull'autonomia didattica degli Atenei, e con il successivo D.M. 22 ottobre 2004, n.270, le Università sono chiamate ad incrementare l'efficienza delle proprie azioni formative e di agevolare l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro attraverso la conoscenza più diretta del settore lavorativo, grazie agli strumenti apprestati dai tirocini formativi (Art. 10 e 11);
- che le Università, ai sensi del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, sono riconosciute quali soggetti promotori di tirocini formativi e di orientamento professionale;

TANTO VISTO E CONSIDERATO STIPULANO

la seguente "Convenzione Quadro," contenente le indicazioni minime che dovranno essere in ogni caso osservate dal Consiglio nazionale, dai collegi territoriali e dalle Università nella stipula delle singole convenzioni, al fine di disciplinare le condizioni che consentono di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea.

Al tirocinante si applica l'accordo siglato dall'università presso la quale risulta iscritto, ancorché tale accordo sia stato sottoscritto con il Consiglio nazionale o un Collegio territoriale diverso da quello presso il quale chiede l'iscrizione al registro dei praticanti per lo svolgimento del tirocinio.

Art. 1. Con la presente convenzione quadro, ai sensi dell'art.6, commi 2 e 4 secondo cpv., D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, si disciplinano le modalità di svolgimento del periodo di tirocinio, svolto contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studio ai fini dell'iscrizione all'albo degli organismi territoriali dell'ordine dei Periti Industriali.

Art.2. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di cui al successivo art.3, che hanno sostenuto e superato gli esami

del 1 e 2 anno, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio, di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito in legge 24 marzo 2012 n.27 ed essere iscritti al registro praticanti ai sensi dell'art. 13 del Regolamento sul Tirocinio dei Periti Industriali.

Art. 3. Per le finalità, di cui all'art. 1, le Università, in accordo con i Consigli Territoriali dell'Ordine, prevedono nei percorsi formativi fino a 30 CFU in conformità ai piani di studio triennali, nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari previsti dagli ordinamenti delle classi di laurea di seguito riportate:

| CLASSI DI LAUREA (decreto ministeriale 4 agosto 2000) ex DM 509/1999 | CLASSI DI LAUREA (decreto ministeriale 16 marzo 2007)ex DM 270/2004 |
|--|--|
| 23 - Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo della moda | L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda |
| 21 - Scienze e tecnologie chimiche | L-27 Scienze e tecnologie chimiche |
| 10 - Ingegneria industriale | L-9 Ingegneria industriale |
| 42 - Disegno industriale | L-4 Disegno industriale |
| 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale 8 - Ingegneria civile e ambientale 9 - Ingegneria dell'informazione | L-17 Scienze dell'architettura L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale L-7 Ingegneria civile e ambientale L-8 Ingegneria dell'informazione |
| 25 - Scienze e tecnologie fisiche | L-30 Scienze e tecnologie fisiche |
| 16 - Scienze della terra | L-34 Scienze geologiche |
| 26 - Scienze e tecnologie informatiche | L-31 Scienze e tecnologie informatiche |
| 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agro- alimentari e forestali | L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali L- 26 Scienze e tecnologie agro-alimentari L- 26 Scienze e tecnologie agro-alimentari |

Art. 4. L'iscrizione dei laureati dell'albo avverrà secondo i seguenti criteri di confluenza, corrispondenti ai nuovi profili professionali delle sette aree di attività regolamentata, già assentite nel Decreto 15 aprile 2016 del Ministero della Giustizia sul "Regolamento di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato", raccolte nei tre settori:

| Settore | aree attività | lauree |
|------------------|---|---------------------|
| 1. CIVILE, | 1.1. Costruzione, ambiente e territorio, | L 7, 17, 21, 23, 34 |
| 2. TECNOLOGICO, | 2.1. Meccanica e efficienza energetica, | L 9, 30 |
| | 2.2. Impiantistica elettrica e automazione, | L 9, 30 |
| | 2.3. Chimica, | L 25, 26, 27 |
| | 2.4. Prevenzione e igiene ambientale, | L 27, 30 |
| 3. INFORMAZIONE, | 3.1. Informatica, | L 8, 31 |
| | 3.2. Design, | L 3, 4. |

Art. 5 Gli studenti di cui all'art. 2, contemporaneamente alla partecipazione alle lezioni universitarie, valorizzano il potenziale formativo dell'alternanza, in partenariato con le imprese, e frequentando lo studio professionale di un perito industriale o di altro professionista, che eserciti l'attività nel settore corrispondente al percorso di studi.

Art. 6. Gli accordi tra le Università, il Consiglio nazionale e i Collegi Territoriali dell'Ordine dei Periti Industriali di cui all'art.3, devono prevedere:

- il numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio di cui all'art.1;
- lo svolgimento del tirocinio presso lo studio professionale di un perito industriale o altro professionista, che eserciti l'attività nel settore corrispondente al percorso di studi, nonché attività di tirocinio professionalizzante svolte in partenariato con le imprese;
- l'indicazione di un referente organizzativo delle rispettive istituzioni;
- le modalità di individuazione degli studi professionali disponibili a ricevere i tirocinanti;
- la collaborazione didattica e la progettazione delle attività da svolgere;
- la clausola che disponga la verifica da parte dell'Università dell'effettivo compimento del tirocinio semestrale, di cui all'art. 2 della presente convenzione, entro sei mesi dal conseguimento della laurea, in mancanza

del quale non è possibile riconoscere il semestre di tirocinio ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 citato;

Art. 7. La presente convenzione quadro verrà aggiornata in relazione alle modifiche legislative introdotte in relazione alla professione di perito industriale e alla legislazione universitaria.



CATASTO

CATASTO

NUOVO COMUNE AMMINISTRATIVO DI BELLAGIO

L'Agenzia delle Entrate - Territorio comunica la conclusione della Variazione Circostrizionale Territoriale (VCT) inerenti l'attività di aggiornamento degli archivi per i comuni di Civenna e Bellagio, relative alle operazioni di identificazione dei beni con la nuova nomenclatura al Codice Comune, Sezione Censuaria per il Catasto Terreni e Catasto Fabbricati.

Per il corretto utilizzo delle procedure in uso, invito pertanto ad aggiornare gli archivi scaricabili dal sito dell'Agenzia delle Entrate.



Direzione provinciale di Como

Ufficio provinciale – Territorio

Como, 2 maggio 2018

Collegio Notarile

COMO e LECCO

Ordine dei Dottori Commercialisti

Ordine degli Avvocati

Ordine degli Ingegneri

Ordine degli Architetti

Ordine Dottori Agronomi e Forestali

Collegio Provinciale dei Geometri e

Geometri Laureati

Collegio Periti Industriali e Periti

Industriali Laureati

Collegio Periti Agrari

COMO

p.c.

Comune di Bellagio

OGGETTO: Variazione Circostrizionale – Nuovo Comune Amministrativo di Bellagio – VCT conclusa

La presente per comunicare la conclusione della Variazione Circostrizionale Territoriale (VCT) inerenti l'attività di aggiornamento degli archivi per i comuni di Civenna e Bellagio, relative alle operazioni di identificazione dei beni con la nuova nomenclatura al Codice Comune, Sezione Censuaria per il Catasto Terreni e Catasto Fabbricati.

| | |
|---|------------------------------|
| Tipologia Richiesta: Variazione Circostrizionale | Tipo Catasto: Terreni |
| Comune di Origine: BELLAGIO (A744) | |
| Codice Catastale: C4BJ | |
| Comune di Destinazione: BELLAGIO (M335) | |
| Sezione: BELLAGIO (A) | |
| Codice Catastale: C4SU | |

| | |
|---|------------------------------|
| Tipologia Richiesta: Variazione Circostrizionale | Tipo Catasto: Terreni |
| Comune di Origine: CIVENNA (C754) | |
| Codice Catastale: C4FP | |
| Comune di Destinazione: BELLAGIO (M335) | |
| Sezione: CIVENNA (B) | |
| Codice Catastale: C4SU | |

| | |
|---|---------------------------------|
| Tipologia Richiesta: Variazione Circostrizionale | Tipo Catasto: Fabbricati |
| Comune di Origine: BELLAGIO (A744) | |
| Codice Catastale: C4BJ | |
| Comune di Destinazione: BELLAGIO (M335) | |
| Sezione: BELLAGIO (A) | |
| Codice Catastale: C4SU | |

| | |
|---|---------------------------------|
| Tipologia Richiesta: Variazione Circostrizionale | Tipo Catasto: Fabbricati |
| Comune di Origine: CIVENNA (C754) | |
| Codice Catastale: C4FP | |
| Comune di Destinazione: BELLAGIO (M335) | |
| Sezione: CIVENNA (B) | |
| Codice Catastale: C4SU | |

Per il corretto utilizzo delle procedure in uso, invito pertanto ad aggiornare gli archivi scaricabili dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Nel ringraziare per la fattiva collaborazione chiedo di dare la massima diffusione possibile tra i propri iscritti.

Cordiali saluti

IL FUNZIONARIO DELEGATO^(*)
Domenico D’Angelo
(firmato digitalmente)

() Firma su delega del Direttore provinciale, Roberto Leoni
Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente*



EDILIZIA

IL PERMESSO DI COSTRUIRE NON PUÒ ESSERE CONDIZIONATO

Consiglio di Stato - Sentenza 19.04.2018, n. 2366

CdS, il permesso di costruire non può essere sottoposto a condizioni. Le uniche eccezioni devono essere previste per legge e solo nel pubblico interesse.

Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 2366/2018 pubblicata lo scorso 19 aprile: considerata la natura di accertamento costitutivo a carattere non negoziale, il permesso di costruire non può essere sottoposto a condizione, sia essa sospensiva o risolutiva.

Di conseguenza tale titolo, riscontrata la sua conformità alla vigente disciplina urbanistica, deve essere rilasciato dal Comune senza condizioni che non siano espressamente previste da una norma di legge.

Il Collegio, ha inoltre osservato che solo con specifico e limitato riferimento all'ipotesi del permesso condizionato all'acquisizione di un atto da altra P.A. la modalità procedurale di rilasciare permessi di costruire condizionati deve considerarsi legittima, avuto riguardo alle esigenze generali di complessiva speditezza ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché per l'effetto non neutro del passaggio del tempo per i destinatari dell'atto.

Infatti, in applicazione del generale principio di proporzionalità, il quale si concreta nel minimo possibile sacrificio degli interessi coinvolti, l'amministrazione pubblica deve responsabilmente scegliere, nell'esercizio delle proprie funzioni, il percorso, finalizzato a non aggravare inutilmente la situazione dei destinatari dell'azione amministrativa, come prescritto anche dall'art. 1, comma 2 legge n. 241/1990; al contrario, costituisce inutile aggravio procedurale l'arresto di un procedimento, il quale può invece proseguire sotto la condizione sospensiva del perfezionamento di altra procedura presupposta.

Il caso

Una società di una provincia ligure aveva richiesto un permesso di costruire per la realizzazione di un'autorimessa su cinque livelli interrati, per un totale di 40 box auto.

Il Comune aveva rilasciato il permesso, prescrivendo tuttavia che, prima dell'avvio dei lavori, fosse acquisita una relazione univoca sulla fattibilità dell'intervento sotto il profilo strutturale concordata con i condomini confinanti. Contro tale condizione la società ricorreva al Tar, il quale accoglieva il ricorso e annullava il permesso di costruire nella parte impugnata ritenendo illegittima l'apposizione di una condizione sospensiva in grado di subordinare l'efficacia del permesso di costruire ad una successiva analisi della situazione di fatto.

Il ricorso al CdS

Il Comune appellava quindi al Consiglio di Stato.

L'appello veniva fondato sulle seguenti motivazioni:

- a. che la prescrizione non è qualificabile in termini di "condizione" del permesso, in quanto attiene alle modalità esecutive dell'opera
- b. che la prescrizione, piuttosto che riguardare il progetto architettonico, in realtà riguarda il progetto strutturale, quindi le modalità esecutive a tutela dell'interesse pubblico alla corretta realizzazione dell'opera
- c. che la prescrizione non concreta una subordinazione dell'esecuzione delle opere al 'consenso dei proprietari confinanti', ma un'ulteriore verifica progettuale relativa all'aspetto strutturale
- d. che con questa prescrizione non è stato concretizzato alcun aggravio del procedimento, essendo emersa nel corso di questo la necessità della stessa
- e. che la prescrizione non è indeterminata, dovendosi ritenere, al contrario, sufficientemente individuati nel permesso impugnato gli intervenienti.

Permesso di costruire condizionato: la sentenza del Consiglio di Stato

I giudici di Palazzo Spada hanno rigettato le motivazioni del ricorso.

In pratica il CdS ha ricordato che una condizione, sia essa sospensiva o risolutiva, non può essere apposta ad un permesso di costruire, per la natura di accertamento costitutivo a carattere non negoziale di questo; con la conseguenza che il titolo abilitativo, accertata la conformità alla vigente disciplina urbanistica, deve essere rilasciato dal comune senza condizioni che non siano espressamente previste da una norma di legge.

Solo con specifico e limitato riferimento all'ipotesi del permesso condizionato all'acquisizione di un atto da altra P.A. la modalità procedurale di rilasciare permessi di costruire condizionati deve considerarsi legittima.

Il giudizio nel dettaglio

Con riferimento al caso in esame, occorre premettere che il titolo edilizio in esame prevede da parte del Comune la prescrizione, secondo cui, prima dell'avvio dei lavori di costruzione dell'autorimessa interrata, sia predisposta una relazione a firma dei tecnici strutturisti delle parti (la società e gli amministratori degli edifici soprastanti la costruenda autorimessa) o comunque un documento da cui risulti un accordo tra le parti relativamente a fattibilità dell'intervento da un punto di vista strutturale, esecuzione dei lavori, controllo.

Inoltre, qualora manchi l'accordo tra le parti, le stesse dovranno rivolgersi ad un terzo 'arbitro' e, solo in caso di parere favorevole di quest'ultimo, potrebbe darsi il 'là' ai lavori.

Per i giudici, alla luce di ciò,

1. non sussistono i presupposti per ritenere integrata una delle ipotesi eccezionali per le quali viene ammesso il rilascio condizionato del titolo
2. la prescrizione, nel caso di specie, subordina il permesso all'esecuzione di lavori da effettuarsi secondo modalità non determinate preventivamente, ma, al contrario, determinabili solo in un momento successivo. Tale decisione, peraltro non risulta essere stata rimessa all'Amministrazione titolare del procedimento, in quanto viene attribuita allo stesso istante unitamente ad altri soggetti controinteressati, mediante la conclusione di un accordo tra essi, tuttavia ancora non esistente al momento dell'adozione del provvedimento concessorio.

In pratica l'Amministrazione, sempre secondo il CdS, assegna il potere decisorio sulla concreta operatività del permesso a soggetti diversi da essa, finendo sostanzialmente per abdicare all'esercizio della funzione pubblica e, conseguentemente, per dismettere la titolarità del procedimento di cui è investita ex lege.

In questo modo

- l'efficacia del permesso di costruire risulta incerta, essendo subordinata alla conclusione di un accordo futuro (ed eventuale) avente ad oggetto le modalità esecutive dell'intervento;
- l'efficacia del permesso di costruire viene rimessa alla decisione, se non all'arbitrio, di soggetti terzi controinteressati, in quanto la conclusione dell'accordo dipende dal consenso dei proprietari confinanti in ordine alla fattibilità dell'intervento.

Link di riferimento: <http://www.ricerca-amministrativa.it/RA/massima-Escluso-il-permesso-di-costruire-sotto-posto-a-condizione-m-1291.xhtml?jsessionid=fb1f55040e59feb200ab914d3e39>



FISCALE

FISCALE

DIRITTO DI SUPERFICIE: CORRETTA APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE

Agenzia delle Entrate - Circolare 20.04.2018, n. 6/E/2018

Cessione del diritto di superficie, l'Agencia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sul tratta-

mento fiscale, a seguito dell'orientamento della Cassazione

Il trasferimento del diritto di superficie è equiparato al trasferimento dell'immobile ai fini delle imposte dirette.

Con la circolare 6/E/2018 del 20 aprile, l'Agenzia delle Entrate ha rivisto il suo precedente orientamento relativo al trattamento fiscale dei corrispettivi percepiti a seguito della costituzione di un diritto reale di superficie su un terreno.

Il vecchio orientamento (circolare 36/E/2013)

La vicenda era già stata oggetto di un precedente chiarimento – circolare 36/E/2013 – con cui l'Agenzia aveva legato la corretta determinazione delle imposte alle precedenti modalità di acquisizione del diritto reale di superficie. Più precisamente:

- se il diritto di superficie era stato acquistato da un precedente titolare, la plusvalenza realizzata entro cinque anni dall'acquisizione del diritto medesimo doveva essere tassata come reddito diverso ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. b), Tuir (se, invece, il diritto reale di superficie fosse stato ceduto oltre i cinque anni dall'acquisto, la plusvalenza realizzata non sarebbe stata fiscalmente imponible),
- se il diritto di superficie non era stato acquistato in precedenza da un terzo, secondo il precedente orientamento la plusvalenza doveva ritenersi in ogni caso imponible ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir (in forza del quale sono inclusi fra i redditi diversi quelli derivanti “dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”). Sul tema è però successivamente intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15333 del 4 luglio 2014, fornendo un'interpretazione che ha imposto all'Amministrazione finanziaria una modifica del proprio orientamento.

Articolo 9 Tuir e sentenza Cassazione 15333/2014

Tutto ha origine della corretta interpretazione dell'articolo 9 del Tuir.

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 15333/2014):

“Per quanto riguarda il trattamento tributario da applicare ai fini delle imposte sui redditi al corrispettivo conseguito dalla cessione a titolo oneroso di un diritto di superficie va richiamato anzitutto l'articolo 9, comma 5, Tuir, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel quale si stabilisce che le disposizioni relative alla cessioni a titolo oneroso si applicano anche nei confronti degli atti che importano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento.” Pertanto, “essendo il diritto di superficie un diritto reale, è pienamente applicabile l'articolo 9, comma 5, Tuir, implicante l'equiparazione della disciplina fiscale relativa alla cessione a titolo oneroso della piena proprietà degli immobili agli atti che importano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento.”

Secondo i giudici, il corrispettivo della cessione del diritto di superficie non può mai essere inquadrato tra i redditi diversi derivanti dall'assunzione di obblighi di permettere in quanto:

- l'articolo 9, comma 5, Tuir prevede la generale equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento del diritto di proprietà
- i redditi determinati dall'assunzione di obblighi, cui fa riferimento l'articolo 67, comma 1, lett. l), Tuir, vanno ricollegati specificatamente a diritti personali, piuttosto che a diritti reali. Deve quindi ritenersi che alla cessione di diritti reali di superficie debba essere applicata la normativa prevista per le cessioni a titolo oneroso e, più precisamente, le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 Tuir.

La circolare 6/E/2018

In definitiva, con la circolare 6/E/2018, l'Agenzia si allinea a quanto stabilito dalla Cassazione.

Ai sensi dell'articolo 68 Tuir, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Pertanto, nel caso di cessione del diritto di superficie acquistato da meno di 5 anni, la plusvalenza sarà costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta e il costo di acquisto del diritto stesso. Nel caso in cui il diritto reale di superficie sia concesso senza un precedente acquisto a titolo oneroso, la plusvalenza sarà determinata individuando il “prezzo di acquisto” originario del diritto secondo un criterio di tipo proporzionale, fondato sul rapporto tra il valore complessivo attuale del terreno agricolo o dell'area fabbricabile e il corrispettivo percepito per la costituzione del diritto di superficie, da applicare al costo originario di acquisto del terreno.

Link di riferimento: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/insi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/aprile+2018/circolare+n+6+del+20+04+2018/CIRCOLARE+N.+6E+-DEL+20042018.pdf>

NUOVI COEFFICIENTI IMU-TASI PER FABBRICATI “CAT. D” NON ACCATATASTATI

Ministero Economia e Finanze - D.M. 19.04.2018 (G.U. 30.04.2018, n. 99)

Pubblicato in Gazzetta il decreto contenente l'aggiornamento dei coefficienti per il calcolo del valore di capannoni e fabbricati, che non risultano iscritti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, ai fini Imu e Tasi.

Imu e Tasi capannoni: aggiornati i coefficienti per calcolare il valore di capannoni e fabbricati non accatatastati al 1° gennaio ai fini dei 2 tributi locali. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 19 aprile 2018 del Mef contenente l'aggiornamento dei coefficienti per il calcolo del valore di capannoni e fabbricati, che non risultano iscritti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, ai fini Imu e Tasi.

Fabbricati “D”

Gli immobili interessati dal decreto (di cui all'art. 5, comma 3, del dlgs 30 dicembre 1992, n. 504) sono i fabbricati:

- sforniti di rendita catastale
- classificabili nel gruppo “D” (capannoni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, centri commerciali)
- appartenenti ad imprese distintamente contabilizzati

In particolare, per fabbricati classificati nel gruppo catastale “D”, si intendono gli immobili non iscritti al catasto e, quindi, privi di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

Di seguito l'elenco degli immobili appartenenti al gruppo catastale “D”:

- D/1 Opifici
- D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro)
- D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)
- D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
- D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
- D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
- D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
- D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
- D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio
- D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole (fabbricati rurali)

I coefficienti, a cosa servono

I coefficienti servono per determinare la base imponibile, ai fini del calcolo dei due tributi locali Imu e Tasi, degli immobili interamente posseduti da imprese che li hanno distintamente contabilizzati in bilancio.

Base imponibile Imu e Tasi

La determinazione della base imponibile ai fini Imu e Tasi, applicabile fino all'anno nel quale gli immobili sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, è quella prevista dall'art. 5, comma 3 del dlgs n. 504/1992.

Più precisamente, la base imponibile dei fabbricati, non iscritti in catasto e perciò senza rendita certa viene determinata ogni anno, fino all'attribuzione della rendita nel seguente modo: applicando al valore che risulta dalle scritture contabili al 1° gennaio (o alla data di acquisizione, se successiva), al lordo delle quote di ammortamento, applicando per ciascun anno di formazione i coefficienti di rivalutazione, oggetto di aggiornamento annuale.

Coefficienti di riferimento

I coefficienti di riferimento per calcolare Imu e Tasi per il 2018 sono i seguenti:

- per l'anno 2018 = 1,01
- per l'anno 2017 = 1,01
- per l'anno 2016: 1,01
- per l'anno 2015: 1,01
- per l'anno 2014: 1,01
- per l'anno 2013: 1,02
- per l'anno 2012: 1,04
- per l'anno 2011: 1,07
- per l'anno 2010: 1,09

- per l'anno 2009: 1,10
- per l'anno 2008: 1,14
- per l'anno 2007: 1,18
- per l'anno 2006: 1,22
- per l'anno 2005: 1,25
- per l'anno 2004: 1,32
- per l'anno 2003: 1,37
- per l'anno 2002: 1,42
- per l'anno 2001: 1,45
- per l'anno 2000: 1,50
- per l'anno 1999: 1,52
- per l'anno 1998: 1,54
- per l'anno 1997: 1,58
- per l'anno 1996: 1,63
- per l'anno 1995: 1,68
- per l'anno 1994: 1,73
- per l'anno 1993: 1,77
- per l'anno 1992: 1,79
- per l'anno 1991: 1,82
- per l'anno 1990: 1,91
- per l'anno 1989: 1,99
- per l'anno 1988: 2,08
- per l'anno 1987: 2,25
- per l'anno 1986: 2,43
- per l'anno 1985: 2,60
- per l'anno 1984: 2,77
- per l'anno 1983: 2,95
- per l'anno 1982 e anni precedenti: 3,12

Link di riferimento: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/04/30/18A03000/sg>

OBBLIGO PAGAMENTI TRAMITE POS PER I PROFESSIONISTI

Consiglio di Stato - Parere 23.04.2018, n. 1104

Il Consiglio di Stato boccia la sanzione di 30 euro per i professionisti che violano l'obbligo POS e non accettano i pagamenti con bancomat. Professionisti, artigiani e commercianti non incorrono in nessuna sanzione per violazioni all'obbligo POS, ossia se non accettano pagamenti con bancomat.

Questo, in sintesi, quanto emerge dal parere reso dal Consiglio di Stato (parere n. 1104/2018) sullo schema di decreto del MiSE, concernente la disciplina sanzionatoria (modalità, termini e importi delle sanzioni amministrative pecuniarie) sull'obbligo di POS.

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 15, comma 4, del dl 179/2012:

a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionale, sono tenute ad accettare anche i pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Il MiSE, tenuto all'emanazione del decreto attuativo (sempre in base all'art. 15, comma 5, del dl 179/2012), è intervenuto prevedendo una sanzione fino a 30 euro nel caso in cui non vengano accettati pagamenti con carte di debito e carte di credito.

La precedente disciplina pur prevedendo l'obbligo del possesso da parte dei soggetti beneficiari degli strumenti in grado di consentire il pagamento tramite carta di debito e il conseguente obbligo di consentirne l'utilizzo agli utenti, non ha previsto alcuna sanzione in caso di mancata installazione del POS ovvero di mancata accettazione della carta di debito.

Ciò ha indotto, quindi, il Ministero a fare riferimento a quanto disposto dall'art. 693 del Codice penale ai fini della individuazione della sanzione applicabile, piuttosto che prevederne direttamente una nuova, ossia: chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a € 30.

Pertanto, in caso di violazione dell'obbligo di accettazione dei pagamenti con carta di debito e carta di credito troverebbe applicazione la sanzione di 30 euro.

Parere CdS

Con il parere in esame, i giudici di Palazzo Spada hanno disposto la sospensione del giudizio sullo schema di decreto, cui sono stati chiesti maggiori approfondimenti, rivelando il dubbio di incostituzionalità circa il rimando all'art. 693 del Codice Penale.

A detta dei giudici l'obiettivo di un'efficace lotta al riciclaggio, all'evasione e all'elusione fiscale deve necessariamente essere conseguito con l'adozione di provvedimenti rispettosi dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico; in tal senso, la norma è in contrasto con il principio costituzionale secondo cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge (art. 23 della Costituzione). Rimandato al mittente lo schema di decreto, spetta ora al MiSE presentare una relazione al Consiglio di Stato, con le possibili soluzioni per superare i rischi di incostituzionalità.

Link di riferimento: <https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HUHWEIEPR6JFCSAPZIUIFOHK6I&q=>



LL.PP.

LL.PP.

OFFERTE ANOMALE E PRINCIPIO DELLA INVARIANZA DELLA SOGLIA

Consiglio di stato - Sentenza 27.04.2018, n. 2579

CdS: in caso di offerte anomale, il principio della invarianza della soglia può non essere applicato se un concorrente impugna l'atto di ammissione

Con la sentenza n.2579 pubblicata il 27 aprile 2018, il Consiglio di Stato ha chiarito che la fase di ammissione e di esclusione delle offerte non può considerarsi conclusa almeno finché non sia decorso il termine per impugnare le ammissioni e le esclusioni, in modo da consentire alle imprese partecipanti di potere contestare immediatamente dette ammissioni ed esclusioni, laddove esse immediatamente incidano sulla determinazione della soglia e siano, quindi, immediatamente lesive per il concorrente interessato.

I giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che il principio della invarianza della soglia deve essere interpretato nel senso di rendere irrilevanti, sul calcolo della soglia, le vicende procedurali relative alla fase di ammissione alla gara in relazione alla documentazione amministrativa.

Tuttavia, continuano gli stessi giudici, non si deve per questo escludere che la soglia possa essere rideterminata nella fase procedimentale nella quale, aperte le buste contenenti le offerte economiche, si renda necessario verificare la legittimità/illegittimità dell'offerta economica ex se, in quanto, in tale fase procedurale, prevalenti esigenze di coerenza impongono alla stazione appaltante di rideterminare la soglia, tenendo conto esclusivamente delle offerte economiche di cui è stata verificata l'ammissibilità.

Lo sbarramento previsto dall'art. 95 comma 15 del Nuovo Codice degli appalti, quindi, non si può applicare nel caso in cui il concorrente abbia tempestivamente impugnato l'atto di ammissione, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 120, comma 2 bis del Codice del processo amministrativo, in assenza, al momento, di qualsivoglia "cristallizzazione" della soglia per effetto di una graduatoria formata sulla base di ammissioni o esclusioni divenute inoppugnabili e immodificabili, per il rapidissimo susseguirsi degli atti di gara, e, anzi, in presenza di un subprocedimento per la verifica dell'anomalia dell'offerta risultata prima graduata ancora aperto.

Il caso

In una gara per l'affidamento della gestione del servizio infermieristico e assistenziale per una residenza per anziani della provincia di Venezia, risultano ammessi 6 operatori.

La lettura dei punteggi relativi all'offerta tecnica e delle offerte economiche determina la graduatoria finale, che vede al primo posto la società A, seguita dalla società B e dalla società C.

Acclarato che la società A aveva presentato un'offerta in cui, sia il punteggio relativo al prezzo che quello relativo alla qualità, era risultato superiore ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal capitolato di gara, la stazione appaltante ha dichiarato la relativa offerta anomala (art. 97 comma 3 d.lgs. 50/2016): pertanto la società A viene esclusa dalla gara.

La società C ricorre dinanzi al Tar competente, impugnando il decreto con cui la società A era stata ammessa alla procedura sostenendo che la società A sarebbe dovuta essere esclusa per insussistenza del requisito

della regolarità contributiva alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. E per le stesse ragioni impugna anche il provvedimento di esclusione.

In entrambi i giudizi, accomunati, si sono costituiti sia la stazione appaltante che la società B.

Il Tar Veneto conclude il giudizio accogliendo il ricorso della società C e rilevando che, sull'esito del ricalcolo dei punteggi sulla base delle valutazioni già espresse dai commissari, la società C avrebbe ottenuto un punteggio superiore a quello della società B.

Contro tale sentenza la società B ricorre al Consiglio di Stato, fondando il ricorso sulla violazione dell'art. 95, comma 15, del d. lgs. 50/2016.

La sentenza del CdS

I giudizi di Palazzo Spada hanno respinto l'appello.

Come detto la tesi della società B si fonda sull'assunto che la società C non avrebbe potuto più impugnare l'ammissione della società A alla gara, in base al principio della invarianza della soglia

d. lgs. 50/2016 – articolo 95, comma 15

«ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte»

Il tutto si incentra, quindi, sul momento in cui debba considerarsi conclusa la fase di ammissione, regolarizzazione od esclusione delle offerte.

Secondo la società B la situazione deve considerarsi cristallizzata al momento della definizione della graduatoria.

Secondo il giudice amministrativo di primo grado, invece, se così fosse, la disposizione dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., introdotta per effetto delle nuove disposizioni sui contratti pubblici, non avrebbe senso, né ragione di esistere.

Quindi, sostengono i giudici del Tar, se si vuole dare un senso al comma 2-bis dell'art. 120 c.p.a. ed eliminare l'apparente contraddizione esistente tra questa disposizione e quella dell'art. 95, comma 15, del d. lgs. n. 50 del 2016, si deve interpretare quest'ultima (invarianza della soglia) nel senso che l'irrilevanza, ai fini del calcolo delle medie e della soglia di anomalia, di ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione ed esclusione delle offerte, valga non già per la tempestiva impugnazione dell'ammissione dei concorrenti privi dei requisiti di partecipazione, ma esclusivamente per l'impugnazione dell'ammissione dei concorrenti privi dei requisiti effettuata contestualmente con l'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione della gara, quale provvedimento conclusivo della procedura concorsuale e, comunque, per qualsiasi ulteriore esclusione di un concorrente disposta, dalla stazione appaltante o a seguito di apposito giudizio, successivamente alla sua espressa ammissione.

Il CdS ha ritenuto quindi meritevole di conferma la conclusione a cui è giunto il Tar Veneto, confermandone il giudizio.

Link di riferimento: <https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/nzuw/%7Eedisp/w4nmjmsle5gzl35ugejg5qznzia.html>



VARIE

VARIE

DONGO - ASSOGGETTABILITA' A VAS DEL PIANO ATTUATIVO AT21

Il Comune di Dongo ha pubblicato l'avviso di messa a disposizione del rapporto preliminare relativo alla verifica di assoggettabilità a VAS del piano attuativo AT21 in via Statale in variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e convocazione conferenza di verifica.

Si invita chiunque ne abbia interesse a presentare osservazioni al rapporto preliminare entro il 28.05.2018 - ore 12.00.



Comune di Dongo

Spett.le
Regione Lombardia
Direzione Generale Territorio e Urbanistica
Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano
territorio@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
Regione Lombardia
D. G. Qualità dell'Ambiente
Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano
ambiente@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
Amministrazione Provinciale
Via Borgovico 148 - 22100 Como
protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it

Spett.le
Amministrazione Provinciale
Settore Pianificazione Territoriale
Via Borgovico 148 - 22100 Como
territorio@pec.provincia.como.it

Spett.le
Provincia di Como
Ufficio D'Ambito di Como – (ATO)
Via Borgovico 148 - 22100 Como
aato@pec.provincia.como.it

Spett.le
Amministrazione Provinciale
Settore Viabilità
Via Borgovico 148 - 22100 Como
strade@pec.provincia.como.it

Spett.le
Arpa Lombardia
Via Cadorna n°8 - 22100 Como
dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
Ats Montagna
Via Nazario Sauro 36/38 – 23100 Sondrio
protocollo@pec.ats-montagna.it

Spett.le
Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici
Corso Magenta 24 – 20123 Milano
mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali

Prot. n. 0003048 in partenza del 01-05-2018

Spett.le

Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Lombardia

Via De Amicis 11 - 20123 Milano

mbac-sba-lom@mailcert.beniculturali.it

Spett.le

ANAS – Area Compartimento Lombardia

Via Corradino D'Ascanio 3 – 20142 MILANO

anas.lombardia@postacert.stradeanas.it

Spett.le

Corpo Forestale dello Stato

Comando Provinciale di Como

cp.como@pec.corpoforestale.it

Spett.le

Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio

Palazzo Gallio - 22015 Gravedona CO

cm.larioceresio@pec.regione.lombardia.it

Spett.le

Comune di Stazzona

Via alla Chiesa - 22010 Stazzona CO

comune.stazzona@halleypec.it

Spett.le

Comune di Garzeno

Piazza della Chiesa 2 - 22010 Garzeno CO

comune.garzeno@pec.regione.lombardia.it

Spett.le

Comune di Gravedona ed Uniti

Piazza San Rocco 1 - 22015 Gravedona ed Uniti CO

comune.gravedonaeduniti@halleypec.it

Spett.le

Comune di Pianello del Lario

Via Calozzo – 22010 Pianello del Lario CO

comune.pianellodellario@pec.provincia.como.it

Spett.le

Comune di Musso

Piazza della Vittoria 1 – 22010 Musso CO

comune.musso@halleypec.it

Spett.le

Regione Lombardia – Ster

Via Einaudi - 22100 Como

comoregione@pec.regione.lombardia.it

Spett.le

Enel Distribuzione S.p.a.

Via Lucini 6 - 22100 Como

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Prot. n. 0003048 in partenza del 01-05-2018

Spett.le

Enel Sole S.p.a.

Via Beruto 18 - 20131 Milano

enelsole@pec.enel.it

Spett.le

Confesercenti

Via Vandelli 20 - 22100 Como

confservizi.como@legalmail.it

Spett.le

Unione Industriali

Via Raimondi 1 - 22100 Como

confindustriacomo@pecconfindustriacomo.it

Spett.le

C.N.A.

Viale Innocenzo XI 70 - 22100 Como

segreteria@cnacomo.it

Spett.le

Confartigianato

Viale Roosevelt 15 - 22100 Como

amministrazione@pec.confartigianatoservizi.como.it

Spett.le

Autorità del bacino del fiume Po

Via Garibaldi 75 - 22035 Parma

protocollo@postcertadbpo.it

Spett.le

Autorità del Bacino del Lario e dei Laghi Minori

Piazzale V. Emanuele 4 - 22017 Menaggio CO

autoritabacinolario@pec.regione.lombardia.it

Spett.le

Bacino Imbrifero Montano

C/o Palazzo Gallio

22015 Gravedona ed Uniti CO

segreteria@pec.bimcomo.it

Spett.le

Unione Provinciale Commercio Turismo e Servizi

Via Ballarini 12 - 22100 Como

confcommerciocomo@legalmail.it

Spett.le

Ordine degli Ingegneri

Via A. Volta, 62

22100 Como

ordine.como@ingpec.eu

Spett.le

Ordine degli Architetti

Via A. Volta, 64

22100 Como

oappc.como@archiworldpec.it

Spett.le
Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri
Laureati
Via Recchia, 2
22100 Como
collegio.como@geopec.it

Spett.le
Collegio dei Periti Industriali
Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como
collegiodicomo@pec.cnpi.it

Per posta prioritaria:

Spett.le
Telecom Italia S.p.a.
Via Dante Alighieri 80 - 22100 Como

Spett.le
Enel Energia S.p.a.
Viale Innocenzo 89 - 22100 Como

Spett.le
Acqua Servizi Idrici Integrati s.r.l.
Via Statale 20 - 22016 Lenno CO

Spett.le
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti
Via Vetreria 1 (pal.D) - 22070 Grandate CO

Spett.le
Confederazione italiana agricoltori
Via Teresa Ciceri 12 - 22100 Como

Spett.le
Camera di Commercio Industria ed Artigianato
Via Parini 16 - 22100 Como

Spett.le
Legambiente
Via Vida 7 - 20127 Milano

Spett.le
Italia Nostra
Via Cavallotti 7 - 22100 Como

Spett.le
A.S.F. Autolinee
Via Asiago, 16/18
22100 Como

Spett.le
ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili
Via Briantea, 6
22100 Como

Prot. n. 0003048 in partenza del 01-05-2018

Spett.le
ADOC
Associazione Difesa e Orientamento Consumatori
Via Torriani, 27
22100 Como

Spett.le
UIL
Via Torriani, 27
22100 Como

Spett.le
CISL
Via Rezzonico, 47
22100 Como

Spett.le
CGIL
Via Italia Libera, 23 - 22100 Como

Prot. n. 0003048 in partenza del 01-05-2018

Prot. n. 0003021 in partenza del 27-04-2018

**AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL RAPPORTO
PRELIMINARE RELATIVO ALLA VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ A VAS DEL PIANO ATTUATIVO AT21 IN
VIA STATALE IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO (P.G.T.) E CONVOCAZIONE CONFERENZA DI
VERIFICA**

L'Autorità Procedente per la VAS

Vista la Legge Regionale 11.03.2005, n. 12 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n.351 *"Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (Art. 4, comma 1, L.R. 11 Marzo 2005, N. 12)"*.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale, 27 dicembre 2007, n. 6420 *"Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi"*.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n.10971 *"Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli"*.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 761 *"Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007). Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971"*.

Visto il decreto n. 13071 del 14.12.2010 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica con il quale si approvava la Circolare regionale *"L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel contesto comunale"*.

Vista Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2012 - n. 3836 *"Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r.n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole"*

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. *"Norme in materia ambientale"*.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 12.04.2018, *"Avvio del procedimento di approvazione del Piano Attuativo (PA) relativo all'Ambito di Trasformazione AT21 – Via Statale, in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente e contestuale avvio del procedimento della verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi degli artt. 4, comma 2bis e 14, comma 5 della Legge Regionale n. 12/2005"*.

Visto l'Avviso di *"Avvio del procedimento di approvazione del Piano Attuativo (PA) relativo all'Ambito di Trasformazione AT21 – Via Statale, in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente e contestuale avvio del procedimento della verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi degli artt. 4, comma 2bis e 14, comma 5 della Legge Regionale n. 12/2005"* prot. n. 2797 del 18.04.2018, pubblicato dal **18.04.2018** al **18.05.2018**

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del **24/04/2018** *"Presenza d'atto elaborati variante PGT, Rapporto Preliminare per verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e studi connessi"* con la quale si prende atto della documentazione depositata agli atti e costituente il progetto di Piano Attuativo AT21 in Via Statale in Variante al PGT.

Prot. n. 0003048 in partenza del 01-05-2018

Prot. n. 0003021 in partenza del 27-04-2018

SI RENDE NOTO CHE

il Rapporto Preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante al PGT e studi connessi è pubblicato sui siti web del Comune di Dongo (www.comune.dongo.co.it) e della Regione Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) ai seguente link:

<http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/isp/procedimenti/procedimentilnCorsoVe.jsf>

<http://www.hlserviziocloud.it/pgt/content/013090>

È inoltre a disposizione presso l'Ufficio Tecnico Comunale di questo Ente negli orari di apertura al pubblico: ovvero dalle **11:00** alle **12:00** del **Lunedì, Martedì, Giovedì** in libera visione dal giorno **27/04/2018** al giorno **28/05/2018**.

in data **lunedì 04/06/2018 alle ore 10:30**, presso la Sala Consiliare, sita in Piazza Paracchini n. 06 presso il **Municipio di Dongo** si terrà la **Conferenza per la verifica dell'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica** che fungerà altresì da **assemblea pubblica di informazione/partecipazione**, aperta a tutti i settori del pubblico, a tutte le associazioni varie di cittadini, ambientaliste, di categoria, nonché a tutti i soggetti portatori di interesse.

SI INVITA

chiunque ne abbia interesse a **presentare osservazioni** al rapporto preliminare ai sensi dell'art. 14 c. 3 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 anche per la tutela degli interessi diffusi.

Le osservazioni dovranno essere redatte in duplice copia (compresi gli elaborati grafici eventualmente allegati a corredo) e in carta semplice e presentate con le seguenti modalità:

- .. protocollate presso l'Ufficio Protocollo del Comune nel seguente orario: dalle 9:30 alle 12:00 dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 12:00 al sabato, dalle 16:00 alle 17:00 al martedì ed al mercoledì.
- .. inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata: comune.dongo@pec.provincia.como.it

Il termine per la presentazione delle osservazioni è il giorno **28/maggio/2018 alle ore 12.00**

SI INFORMA

Per eventuali chiarimenti è possibile fare riferimento al responsabile del procedimento geom. Enzo Gilardoni, tel. 0344/82340 - fax. 0344/82276 indirizzo di posta elettronica: e.gilardoni@comune.dongo.co.it

La pubblicazione del presente avviso è prevista all'Albo Pretorio, sul sito www.comune.dongo.co.it, sul sito regionale SIVAS e resa nota su tutto il territorio comunale **mediante l'affissione di manifesti**.

Detto avviso viene diffuso mediante i consueti canali di comunicazione con la cittadinanza.

Dongo, li **27/04/2018**.

L'Autorità Procedente VAS
Geom. GILARDONI Enzo

